D.D.S./Comm. *ad acta* n. 1707/2021

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Siracusa

Il Commissario *ad acta*

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*";

Visto il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

Vista la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*";

Vista la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. …*";

Vista la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";

Vista la Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "*Legge di stabilità regionale 2020-2022*";

Vista la Legge regionale 12 maggio 2020, n. 10, recante "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020–2022*";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 maggio 2006, n. 729, recante "*Applicazione in ambito regionale, con modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, …*";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

Visto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro vigente per l'area della dirigenza;

Vista l'Ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Siracusa, emessa in data 29/12/2014 e corretta con atto depositato il 09/02/2015 nel procedimento di esecuzione mobiliare iscritto al n. 1745/2012 R.G., promosso dalla Francesco e Angelo Boscarino s.n.c. in danno della CO.E.P. s.r.l, con cui il G.E. ha, tra l'altro, assegnato "*in pagamento, salvo esazione, al creditore intervenuto la somma di € 18.965,89 oltre interessi ex art. 5 del D.legs. n. 321/2002*";

Vista la Sentenza n. 1068/2018 del 23/05/2018 per l'ottemperanza della predetta Ordinanza resa dal Tribunale di Siracusa del 29/12/2014 e 09/02/2015, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sicilia - sezione staccata di Catania ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione intimata di adottare le determinazioni necessarie per il pagamento di quanto dovuto al ricorrente, nominando quale Commissario *ad acta* il Prefetto di Siracusa o funzionario dallo stesso delegato in caso di ulteriore inadempienza;

Vista l'Ordinanza n. 308/2021 del 27/01/2021-01/02/2021, con la quale il medesimo TAR ha chiesto al Commissario *ad acta* "*una puntuale relazione in ordine alle modalità di adempimento del debito derivante dal giudicato, in cui si tenga debito conto dei rilievi svolti dalla parte ricorrente in sede di incidente di esecuzione depositato in data 30/09/20, facendo, altresi', espressa applicazione dell'art. 1194 C.C.* (…) *nella liquidazione del quantum e corrispondendo le somme ancora dovute*";

Vista l'Ordinanza n. 2282/2021 del 13/07/2021, con la quale lo stesso TAR ha confermato le disposizioni impartite al commissario *ad acta* con la sentenza n. 1068/2018 e con le successive ordinanze, "*provvedendo alla sua sostituzione e individuandolo nel DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO TECNICO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ per procedere in via sostitutiva nei confronti del GENIO CIVILE SIRACUSA nel termine di giorni novanta, al fine di dare esecuzione al giudicato in questione sempre a spese dell'Amministrazione inadempiente*" con il pagamento del residuo ancora dovuto, "*con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio in possesso della necessaria professionalità*";

Vista la nota prot. n. 127842 del 11/08/2021 con cui il predetto Dirigente Generale ha delegato lo scrivente dirigente a svolgere l'incarico di Commissario *ad acta* per procedere in via sostitutiva nei confronti del Genio Civile di Siracusa, nel più breve tempo possibile e comunque entro i 90 gg prescritti, e dare integrale esecuzione al giudicato in questione;

Visto il verbale d'insediamento dello scrivente Commissario *ad acta* in data 16/09/2021, trasmesso con PEC in pari data, ore 12:56, e inoltrato al predetto TAR sull'apposita piattaforma digitale e con PEC del 16/09/2021, ore 13:38;

Vista la richiesta del 24/09/2021 con cui il Commissario *ad acta* ha chiesto al Giudice di concedere una proroga di ulteriori 60 giorni e di disporre la trasmissione delle ordinanze riferite al ricorso RG n. 569/2016, delle quali non si era in possesso;

Vista la PEC in data 14/10/2021, ore 12:17, con cui l'Ufficio informatico del suddetto TAR ha comunicato l'esito a buon fine della procedura di accredito al sito web www.giustizia-amministrativa.it e le credenziali di accesso al sistema per la consultazione del fascicolo, di cui al ricorso RG n. 569/2016 Virlinzi S.p.A. contro Genio Civile di Siracusa;

Considerato che con nota prot. n. 49421 del 03/10/2019 l'Area 2 – Interdipartimentale – Trattazione del contenzioso – Affari legali ha affermato:
che il Genio Civile di Siracusa affidò all'impresa CO.E.P. s.r.l., con provvedimento dell'Ingegnere Capo prot. n. 11353 del 07/05/2010, i lavori di somma urgenza per la ricostruzione di un muro di Via 1° Maggio a Sortino (SR), autorizzati dal competente

Assessorato regionale con nota prot. n. 20826 del 09/03/2010 e approvati dall'ex Servizio 7 LL.PP. (oggi Servizio 11) del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti con D.D.S. n. 1026 del 03/06/2010 per l'importo complessivo di € 233.850,07, di cui € 167.875,09 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 65.974,98 per somme a disposizione dell'amministrazione;

che a causa dell'irregolarità del DURC non fu sottoscritto il contratto di appalto con l'impresa CO.E.P. s.r.l. e che il Genio Civile di Siracusa contabilizzò i lavori effettuati per un importo pari a € 150.310,78, al netto del ribasso d'asta del 3 %;

che nei confronti dell'impresa CO.E.P. s.r.l. furono intraprese procedure esecutive mobiliari, nelle quali il Genio Civile di Siracusa era terzo pignorato ex art. 546 c.p.c. per importi superiori al credito vantato dalla stessa impresa CO.E.P. s.r.l. e precisamente:

- SERIT Sicilia S.p.A. (€ 87.645,02, atto di pignoramento notificato il 28/03/2011 e confermato con PEC del 07/03/2014-dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. con nota prot. n. 8384 del 28/03/2011),
- Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Siracusa (€ 15.636,32, atto di pignoramento notificato il 04/05/2012),
- Credito Aretuseo BCC Scpa (€ 180.000,00, atto di pignoramento notificato il 07/08/2012-dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. con nota prot. n. 293726 del 08/08/2012),
- Francesco e Angelo Boscarino s.n.c. (€ 27.287,13, atto di pignoramento notificato il 24/07/2012-dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. con nota prot. n. 330817 del 19/09/2012);

che nel rendere la dichiarazione di terzo nella procedura esecutiva promossa dal Credito Aretuseo BCC Scpa - nota prot. n. 293726 del 08/08/2012 - il Genio Civile di Siracusa non tenne conto degli atti di pignoramento presso terzi notificati antecedentemente e precisamente promossi da SERIT, da Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Siracusa e da Francesco e Angelo Boscarino;

che in dipendenza delle Ordinanze di assegnazione del Tribunale di Siracusa in data 18/11/2012 e in data 07/01/2013, il terzo pignorato - Genio Civile di Siracusa - pagò la somma complessiva di € 137.914,12 (ordinativo di pagamento n. 1/2013 del 07/06/2013 di € 7.690.82 in favore della Cassa Edile di Siracusa e ordinativo di pagamento n. 1/2015 del 04/08/2015 di € 130.223,30 in favore della Banca di Credito Aretuseo);

Considerato che, nel ricorso per decreto ingiuntivo del 14/02/2012 depositato il 16/02/2012 presso il Tribunale di Catania la ditta Virlinzi S.p.A. aveva esposto: "*La ricorrente è creditrice della COEP s.r.l.* (…)*. Il credito, detratti i pagamenti parziali effettuati dal debitore, ammonta a complessivi € 15.413,85 ed è portato dai seguenti titoli e fatture:*

- *fattura 14 luglio 2010 n. 17296;*
- *cambiale 31 marzo 2011 con scadenza al 31 luglio 2011 per € 5.000,00, protestata il 3 agosto 2011, oltre a € 133,95 per spese di protesto;*
- *cambiale 31 marzo 2011 con scadenza al 31 agosto 2011 per € 5.000,00, protestata il 2 settembre 2011, oltre a € 133,95 per spese di protesto;*
- *cambiale 31 marzo 2011 con scadenza al 30 settembre 2011 per € 5.000,00, protestata il 4 ottobre 2011, oltre a € 145,95 per spese di protesto;*

Gli effetti cambiari sono stati offerti quale mezzo di pagamento della merce meglio descritta nella fattura sopra elencata. (…) *chiedendo che il Tribunale di Catania voglia, ingiungere alla COEP s.r.l.* (…) *di pagare alla Virlinzi S.p.A. la complessiva somma di € 15.413,85, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231 /02, sulla sorte capitale, dalle singole scadenze al soddisfo, nonchè le spese della presente procedura*";

Considerato che con Decreto ingiuntivo n. 407 del 21/02/2012 il Tribunale di Catania aveva ingiunto "*alla COEP s.r.l.* (…) *di pagare alla Virlinzi S.p.A. la complessiva somma di € 15.413,85, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231 /02, sulla sorte capitale, dalle singole scadenze al soddisfo, nonchè le spese della presente procedura. Liquida le spese della presente procedura in complessivi euro 713,50 di cui euro 111,00 per spese,*

euro 430,00 per competenze ed euro 172,50 per onorari oltre a euro 75,31 per spese generali nella misura del 12,5 % su diritti e onorari, oltre iva e c.p.a.";

Considerato che, in forza del titolo esecutivo, costituito dal Decreto ingiuntivo n. 407 del 21/02/2012 del Tribunale di Catania, munito della formula esecutiva in data 28/02/2012, la ditta Virlinzi S.p.A. con atto in data 18/11/2014 era intervenuta nel procedimento di esecuzione mobiliare iscritto al n. 1745/2012 R.G. presso il Tribunale di Siracusa, promosso dalla Francesco e Angelo Boscarino s.n.c. in danno della CO.E.P. s.r.l., debitore, e nei confronti, tra gli altri, del Genio Civile di Siracusa, quale terzo pignorato;

Considerato che nel citato atto in data 18/11/2014 la ditta Virlinzi S.p.A. aveva formulato l'intervento come segue:
"- interviene nell'esecuzione mobiliare n. 1745/12 R.E. promossa da F.A. Boscarino snc in danno della COEP s.r.l. con sede in Siracusa Via Damone n. 2-4, codice fiscale iva 01499810891; per la complessiva somma di € 18.965,89 come appresso specificata:
a) € 15.413,85 per sorte capitale;
b) € 1.932,02 per compensi liquidati in decreto, con iva e cpa;
c) € 391,00 registrazione Decreto;
d) € 1.229,12 per onorari liquidati giusta ordinanza n. 515/14 Rep.;
- oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02, spese e compensi del presente intervento";

Considerato che con Ordinanza di assegnazione somme emessa in data 29/12/2014, rettificata con provvedimento del 09/02/2015, notificata in forma esecutiva il 10/11/2015, nel citato procedimento di esecuzione mobiliare iscritto al n. 1745/2012 R.G., il Tribunale di Siracusa "*rilevato che è intervenuto nella suddetta procedura Virlinzi S.p.A. , con atto, depositato in Cancelleria il 20.11.2014 per il credito di € 18.965,89 in forza del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 407,emesso dal Tribunale di Catania il 28.2.2012* (...) *assegna in pagamento, salvo esazione, al creditore intervenuto la somma di € 18.965,89 oltre interessi ex art. 5 del D.legs. n. 321/2002* (la parte sottolineata è riportata come corretta e sostituita dal Tribunale di Siracusa con atto depositato il 09/02/2015, n.d.r.) *fino al soddisfo e le spese del procedimento come liquidate in parte narrativa*" e ha ordinato "*ai terzi pignorati di corrispondere le somme indicate ai creditori, dichiarandoli nella stessa misura liberati nei confronti del debitore esecutato*";

Considerato che con la Sentenza n. 1068/2018 del 23/05/2018 per l'ottemperanza della predetta Ordinanza resa dal Tribunale di Siracusa del 29/12/2014 e 09/02/2015, il predetto TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione intimata (Genio Civile di Siracusa) di adottare le determinazioni necessarie per il pagamento di quanto dovuto al ricorrente, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della stessa Sentenza e nominando in caso di ulteriore inadempienza Commissario *ad acta* il Prefetto di Siracusa o funzionario da questi delegato;

Considerato che con atto in data 08/11/2018 il Commissario *ad acta*, delegato dal Prefetto di Siracusa con provvedimento n. 19219 del 03/07/2018, ha deliberato in particolare:
"(…) *che il Responsabile del Servizio Genio Civile di Siracusa, proceda con immediatezza, mediante emissione del relativo mandato di pagamento, ad effettuare il pagamento della somma di € 20.087,48, a titolo di acconto sull'intera somma di € 32.344,04 in favore di Virlinzi S.p.A.* (…) *di provvedere a pagare alla Società creditrice la restante somma di € 12.256,56 per spese legali ed interessi dovuta per il soddisfo della sentenza in parola, entro il termine del 31/12/2018 (somma conteggiata al 30 settembre 2018); di incaricare il Responsabile del Servizio Genio Civile di Siracusa di trasmettere al Commissario ad Acta subito dopo l'effettivo pagamento copia dei mandati quietanzati emessi in esecuzione del presente provvedimento* (…)";

Considerato che con atto in data 26/11/2019, assunto al prot. n. 229807 del Genio Civile di Siracusa, il Commissario *ad acta* ha deliberato di "*impegnare, liquidare e pagare a favore della*

ditta Virlinzi s.p.a. la somma complessiva di € 13.443,76 relativa alla sorte capitale, comprensivadegli interessi legali e moratori e delle spese legali (…) *sul capitolo di bilancio n. 280505* (…)";

Considerato che con successiva missiva, inviata al Genio Civile di Siracusa e firmata in data 28/11/2019, il medesimo Commissario *ad acta* "*a parziale rettifica di quanto deliberato in data 26.11.2019, comunica quanto segue: la somma residua da liquidare, pari a € 12.435,31 indicata dall'avv. come "sorte capitale", è da imputare a interessi e alle spese legali come da determina della scrivente in data 8.11.2018* (…) *Per quanto sopra esposto, il totale da liquidare alla ditta Virlinzi s.p.a. ammonta a € 13.050,96 (€ 12.435,31 somma residua dopo il versamento dell'acconto + € 401,58 + € 214,07) e non a € 13.443,76* (…)";

Considerato che con nota prot. n. 45391 del 05/03/2020 il Dirigente dell'Area 2 – Interdipartimentale – Trattazione del contenzioso – Affari legali del Dipartimento Regionale Tecnico ha trasmesso alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana, unitamente ad altri documenti, uno speciale ordine di pagamento di € 6.109,14 in favore di Virlinzi S.p.A., controfirmato dal Dirigente Generale dello stesso Dipartimento;

Considerato che l'effettivo pagamento di € 6.109,14 a Virlinzi S.p.A. è avvenuto in data 14/04/2020, mentre la relativa proposta di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 del D.L.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata definitivamente completata dal Dirigente responsabile del Servizio Genio Civile di Siracusa, competente per materia, e trasmessa alla medesima Ragioneria Generale con nota prot. n. 186903 del 16/12/2020;

Considerato che l'avvocato della ditta Virlinzi S.p.A., , ha svolto rilievi in sede di incidente di esecuzione con atto depositato in data 30/09/2020 presso l'adito TAR, nel quale aveva computato in € 8.065,29 il debito da saldare alla data 31/10/2020 più interessi maturati e maturandi dal 01/11/2020 sino alla data di effettivo pagamento e aveva chiesto al medesimo Giudice di esprimersi nel senso che i pagamenti effettuati dal debitore devono essere sempre imputati (salvo il consenso del creditore) prima alle spese poi agli interessi e infine alla sorte capitale;

Considerato che con Ordinanza n. 308/2021 del 27/01/2021-01/02/2021 il medesimo TAR ha chiesto al Commissario *ad acta* di tenere "*debito conto dei rilievi svolti dalla parte ricorrente in sede di incidente di esecuzione depositato in data 30/09/20, facendo, altresi', espressa applicazione dell'art. 1194 C.C.* (…) *nella liquidazione del quantum*";

Considerato che, pertanto, è necessario individuare con precisione il *dies a quo* per la decorrenza degli interessi moratori riconosciuti dall'Ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Siracusa, emessa in data 29/12/2014 e corretta con atto depositato il 09/02/2015;

Considerato che, a seguito del pagamento da parte di CO.E.P. s.r.l. dell'acconto di € 6.204,15 sulla fattura n. 17296 del 14/07/2010 della ditta Virlinzi S.p.A., nell'offrire CO.E.P. s.r.l. e nell'accettare Virlinzi S.p.A. i tre effetti cambiari di € 5.000,00 ciascuno con scadenze al 31/07/2011, 31/08/2011 e 30/09/2011, rispettivamente, a saldo del debito residuo di CO.E.P. in favore di Virlinzi, le parti hanno esercitato nella fattispecie la facoltà di concordare nuovi termini di pagamento, determinando lo spostamento delle scadenze del debito residuo e rimodulando il pagamento della somma residua di € 15.000,00 alle scadenze di ogni singola cambiale, dalle quali devono decorrere gli interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.L.vo n. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che è necessario applicare il principio secondo cui l'intervento di altri creditori ai sensi dell'art. 551 c.p.c. nell'espropriazione presso terzi incontra nella distribuzione delle somme unicamente il limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche l'ulteriore limite del credito per il quale ha agito *in executivis* il creditore pignorante, principio

valido anche a favore del creditore pignorante intervenuto (cfr Cass. Civ., sez. III, Sentenza, 14 dicembre 2006, n. 26850);

Considerato che "[c]*on il D.Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando – in attuazione della direttiva 2000/35/CE – ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento*" (cfr Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 31/05/2019, n. 14911);

Considerato che, pertanto, è necessario eseguire il calcolo degli interessi "*facendo espressa applicazione dell'art. 1194 C.C.*" quantizzandoli alla scadenza dei seguenti momenti:

1) al 13/11/2018, data di pagamento del primo acconto di € 20.087,48 effettuato in favore della ditta Virlinzi S.p.A. con l'ordinativo di pagamento a firma del Funzionario delegato e Ingegnere Capo Genio Civile di Siracusa (interessi moratori con decorrenza dalla scadenza delle cambiali offerte da CO.E.P. s.r.l. e accettate da Virlinzi S.p.A. e con decorrenza dall'esecutività dei pronunciamenti del Giudice),
2) al 14/04/2020, data di pagamento del secondo acconto di € 6.109,14 effettuato in favore della ditta Virlinzi S.p.A. con speciale ordine di pagamento a firma del Dirigente dell'Area 2 – Interdipartimentale – Trattazione del contenzioso – Affari legali e controfirmato dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale tecnico Siracusa (interessi moratori con decorrenza dal 14/11/2018),
3) al 10/11/2021, data presunta del pagamento del saldo in favore della ditta Virlinzi S.p.A. da effettuare con speciale ordine di pagamento a firma dello scrivente Commissario *ad acta* (interessi moratori con decorrenza dal 15/04/2020):

CALCOLO INTERESSI AL 13/11/2018 pagamento primo acconto Genio Civile

titolo	sorte	spese	interessi m.	sommano
Cambiale scad. 31/07/2011	€ 5.000,00			
spese protesto 03/08/2011		€ 133,95	€ 2.744,36	
Cambiale scad. 31/08/2011	€ 5.000,00			
spese protesto 02/09/2011		€ 133,95	€ 2.708,39	
Cambiale scad. 30/09/2011	€ 5.000,00			
spese protesto 04/10/2011		€ 145,95	€ 2.679,81	
sommano € 15.413,85 in atto di intervento	€ 15.000,00	€ 413,85	€ 8.132,56	€ 23.546,41
Compensi liquidati in D.I. con iva e cpa		€ 1.932,02		
Registrazione Decreto I.		€ 391,00		
sommano		€ 2.323,02	€ 1.135,47	€ 3.458,49
Onorari liquidati giusta ordinanza n. 515/14 Rep.		€ 1.229,12	€ 376,14	€ 1.605,26
SOMMA ASSEGNATA CON ORDINANZA 29/12/2014	**€ 18.965,99**			
Compensi ordinanza ass. somme 29/12/2014		€ 974,69		
Bolli		€ 23,08		
Spese di notifica		€ 22,13		
sommano		€ 1.019,90	€ 277,34	€ 1.297,24
Contributo unif. giudizio ottemperanza		€ 300,00		
Spese di notifica		€ 10,28		
Compensi giudizio ottemperanza 24/05/2018		€ 1.459,12		
sommano		€ 1.769,40	€ 58,37	€ 1.827,77
TOTALE	**€ 15.000,00**	**€ 6.755,29**	**€ 9.979,88**	**€ 31.735,17**
Ordinativo di pagamento n. 1 del 09/11/2018 Ing. Zuccarello GC SR				€ 20.087,48
a detrarre interessi al 13/11/2018				€ 9.979,88
a detrarre spese al 13/11/2018				€ 6.755,29
restano per sorte capitale iniziale				€ 3.352,31
Sorte capitale iniziale				€ 15.000,00
Sorte capitale rimanente al 13/11/2018				**€ 11.647,69**

CALCOLO INTERESSI AL 14/04/2020 pagamento acconto DRT					
titolo		sorte		interessi m.	sommano
Sorte capitale rimanente al 13/11/2018	€	11.647,69	€	1.154,88	€ 12.802,57
Speciale Ordine di pagamento effettivo in data 14/04/2020					€ 6.109,14
a detrarre interessi al 14/04/2020					€ 1.154,88
restano per sorte capitale					€ 4.954,26
Sorte capitale					€ 11.647,69
Sorte capitale rimanente al 14/04/2020					**€ 6.693,43**

CALCOLO INTERESSI AL 10/11/2021 pagamento saldo Commissario *ad acta*					
titolo		sorte		interessi m.	sommano
Sorte capitale rimanente al 14/04/2020	€	6.693,43	€	736,83	€ 7.430,26

Considerato che con PEC in data 24/10/2021, ore 19:15, lo scrivente Commissario *ad acta* ha inviato all'avvocato della ditta Virlinzi S.p.A. una nota contenente il ricalcolo degli interessi moratori come sopra indicato, chiedendogli di dare riscontro positivo con l'accettazione dei suddetti conteggi o, in caso contrario, di effettuare i calcoli analiticamente e di supportarli con riferimenti normativi;

Considerato che con PEC in data 26/10/2021, ore 13:41, l'avvocato ha riscontrato, dichiarando "*in nome e per conto della mia cliente Virlinzi S.p.A. sono disponibile ad accettare a saldo, l'importo da Lei calcolato in € 7.430,26, purché il pagamento avvenga entro Giorno 30 novembre 2021*";

Considerato che, "*al fine di dare adempimento al giudicato in questione con il pagamento del residuo ancora dovuto* (…) *per procedere in via sostitutiva nei confronti del GENIO CIVILE SIRACUSA nel termine di giorni novanta, al fine di dare esecuzione al giudicato in questione sempre a spese dell'Amministrazione inadempiente*" (cfr Ordinanza n. 2282/2021 del 13/07/2021 del TAR per la Sicilia - sezione staccata di Catania - Sezione Seconda), è necessario effettuare un pagamento con procedura d'urgenza in favore della ditta Virlinzi S.p.A. di € 7.430,26;

Considerato che il presente provvedimento definisce la procedura del pagamento residuo ancora dovuto a saldo della ditta Virlinzi S.p.A. anche a modifica dei precedenti atti, al fine di dare adempimento alla predetta Ordinanza resa dal Tribunale di Siracusa del 29/12/2014 e 09/02/2015;

Considerato che in merito alle obbligazioni passive derivanti da sentenze esecutive, o atti equiparati per ragioni sistematiche, per l'Amministrazione regionale sussiste la cogenza del rispetto della norma relativa al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 73 del D.L.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo una procedura orientata al rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e finalizzata all'accertamento delle cause che hanno generato l'obbligazione, per individuare eventuali e consequenziali profili di responsabilità amministrativo-contabile, atteso che l'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che i provvedimenti di riconoscimento di debito della P.A. siano trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

Considerato che la Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 21/1993 prescrive che, per essere riconosciuto, il debito fuori bilancio che grava sull'Amministrazione non deve essere imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari e che "*solo i debiti fuori bilancio per i quali non vi è responsabilità di un soggetto sono imputabili all'ente e quindi sanabili*";

Considerato che la Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 precisa che per riconoscere legittimo il debito si deve fornire concreta prova dell'utilità congiunta all'arricchimento per l'Amministrazione e, inoltre, indica che, normalmente, non sono riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi anche conseguenti a ritardato pagamento, in quanto nessuna utilità e

arricchimento conseguirebbe alla P.A., rappresentando questi oneri un ingiustificato danno patrimoniale del quale dovrebbero rispondere coloro che con il loro comportamento potrebbero averlo determinato;

Considerato che il Genio Civile di Siracusa con le dichiarazione di terzo nelle procedure esecutive, promosse a causa del debito dell'Amministrazione nei confronti di CO.E.P. s.r.l., non tenne conto degli atti di pignoramento presso terzi notificati antecedentemente e, quindi, non indicò le cessioni anteriori al pignoramento, con la conseguenza che a fronte di un debito nei confronti del debitore esecutato CO.E.P. S.R.L. di € 158.001,60 la Regione Siciliana ha pagato complessivamente € 197.348,92 (€ 191.239,78 + € 6.109,14) per i connessi pignoramenti;

Considerato che, a fronte di un importo complessivo per tali compensi con IVA e CPA pari a € 1.000,84, lo stesso Genio Civile non individuò l'errore della richiesta di controparte di *"€ 1.932,02 per compensi liquidati in decreto, con iva e cpa*", compresa all'interno dell'importo di € 18.965,89 riconosciuto dall'Ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Siracusa in data 29/12/2014 e corretta con atto depositato il 09/02/2015, e non provvide conseguentemente;

Considerato che il medesimo Genio Civile non ottemperò e non ha ottemperato agli ordini del Giudice, provocando immotivatamente la crescita delle spese legali e degli interessi moratori da riconoscere alla ditta Virlinzi S.p.A. e comportando pure la nomina del Commissario *ad acta*, il cui compenso "*costituisce indubbiamente un'indebita spesa per l'ente*" (cfr Sentenza n.-255/2020 della Corte dei Conti - Sez. I – Giurisd. Cen. d'Appello);

Considerato che il precedente Commissario *ad acta* non ha compiuto tutte le procedure amministrative previste dalla legge per consentire al debitore, sostituito per ordine del Giudice, l'adempimento della sua obbligazione e per evitare ulteriori oneri all'Amministrazione inadempiente;

Considerato che la spesa di € 7.430,26 da pagare a saldo in favore della ditta Virlinzi S.p.A. integra l'ipotesi di danno erariale già segnalata alla competente Procura della Corte dei conti;

Considerato che, conseguentemente, non potendo procedere al previo riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. n. 73 del D.L.vo n. 118/2011, è necessario che ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L. n. 669/1996 e del D.P.Reg. n. 563/1999 il Commissario *ad acta* disponga il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento (SOP) rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso, di € 7.430,26 in favore della ditta Virlinzi S.p.A., così che l'Amministrazione attiva, in forza della norma attributiva del potere amministrativo dalla cura dell'interesse pubblico, avvii e definisca le procedure per la variazione di bilancio utile all'impinguamento dello specifico capitolo di spesa e presenti contestualmente apposita denuncia alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente ai sensi dell'art. 52 e segg. del D.L.vo n. 174/2016 e ss.mm.ii. e della relativa nota interpretativa n. 52 del 20/02/2020 del Procuratore regionale della Corte dei conti;

Considerato che con Circolare n. 9/2021 del 16/06/2021 la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha aggiornato le modalità attuative di Tesoreria in materia di esecuzioni forzate nei confronti dell'Amministrazione regionale;

Considerato che con l'Ordinanza n. 2282/2021 del 13/07/2021 il TAR-Catania ha di fatto conferito al Commissario *ad acta*, quale ausiliario del Giudice che deve sostituirsi all'Amministrazione inerte, il potere di ottemperare al giudicato e fino a quando lo stesso non abbia provveduto;

Considerato che, pertanto, l'attività del Commissario *ad acta* costituisce attuazione della decisione del Giudice, al fine di rendere effettiva la tutela giurisdizionale costituzionalmente affermata nei confronti della Pubblica Amministrazione, il cui momento genetico si

ritrova nella sentenza e il cui momento funzionale è rappresentato dall'effettività della tutela giurisdizionale medesima;

Considerato che, poiché gli atti adottati dal Commissario *ad acta* si imputano alla sfera giuridica dell'Amministrazione e, al contempo, non sono espressione di autonomo esercizio di potere amministrativo (propriamente detto), detti atti non sono annullabili dalla stessa Amministrazione, in esercizio del proprio potere di autotutela, ma sono esclusivamente reclamabili, a seconda dei casi, innanzi al Giudice dell'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, co. 6, c.p.a. ovvero innanzi al Giudice del giudizio sul silenzio, ai sensi dell'art. 117, co. 4, c.p.a. (cfr Sentenza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Adunanza Plenaria - n. 8/2021 del 17/02/2021-25/05/2021);

Considerato che in data 02/11/2021 è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Virlinzi S.p.A., giusta DURC on-Line prot. INPS_28193921, scadenza validità 12/02/2022;

Considerato che in data 02/11/2021 è stata inviata la richiesta telematica n. 202100001617376 agli Agenti della Riscossione interessati per verificare la regolarità fiscale della ditta Virlinzi S.p.A. sull'eventuale inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973, in accordo con la Circolare n. 13 del 21/03/2018 della Ragioneria Generale dello Stato, che chiarisce la sussistenza del potere-dovere di procedere alla suddetta verifica "*anche relativamente ai pagamenti scaturenti da un giudizio di ottemperanza, ivi inclusi quelli disposti, ricorrendone i presupposti, dal commissario ad acta nominato dal giudice*";

Considerato che non sussistono morosità connesse alla predetta verifica di regolarità fiscale come da riscontro dell'Agenzia delle Entrate, acquisito al prot. n. 168584 del 05/11/2021;

Considerato che solo successivamente alla stessa verifica positiva di regolarità fiscale è necessario emettere, in via sostitutiva e in esecuzione del giudicato a spese dell'Amministrazione inadempiente, un SOP in conto sospeso di € 7.430,26 in favore della ditta Virlinzi S.p.A., con sede legale in Catania, Strada Statale n. 114, P.IVA. 00131860876, sul conto corrente bancario intestato alla medesima ditta e identificato dalle coordinate IBAN , a saldo della fattura n. 17296 del 14/07/2010 della ditta Virlinzi S.p.A. e, quindi, della cambiale 31/03/2011 con scadenza al 31/07/2011 per € 5.000,00, protestata il 03/08/2011, della cambiale 31/03/2011 con scadenza al 31/08/2011 per € 5.000,00, protestata il 02/09/2011, e della cambiale 31/03/2011 con scadenza al 30/09/2011 per € 5.000,00, protestata il 04/10/2011, offerte quale sorte capitale residua di € 15.000,00 della relativa transazione commerciale, e a saldo delle spese legali, oneri accessori e rimborsi e interessi moratori maturati e riconosciuti in tutte le sedi di giudizio, in ottemperanza all'Ordinanza di assegnazione somme al creditore intervenuto, emessa dal Tribunale di Siracusa in data 29/12/2014 e corretta con atto depositato il 09/02/2015, e in esecuzione della Sentenza n. 1068/2018 del 23/05/2018 Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sicilia - sezione staccata di Catania e dell'Ordinanza del TAR-Catania n. 2282/2021 del 13/07/2021;

Considerato che, conseguentemente, è necessario dichiarare la ditta Virlinzi S.p.A. nella stessa misura liberata nei confronti del debitore esecutato;

ai sensi delle vigenti disposizioni e in conformità alle premesse,

DECRETA

Art. 1. È disposta, in via sostitutiva e in esecuzione del giudicato a spese dell'Amministrazione inadempiente, l'emissione di uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L. n. 669/1996 e del D.P.Reg. n. 563/1999, dell'importo di € 7.430,26, di cui € 6.693,43 per maggiori spese legali in procedure esecutive mobiliari e € 736,83 per interessi moratori, in favore della ditta Virlinzi S.p.A., con sede legale in Catania, Strada Statale n. 114, P.IVA. 00131860876, sul conto corrente bancario intestato alla

medesima ditta e identificato dalle coordinate IBAN , a saldo della fattura n. 17296 del 14/07/2010 della ditta Virlinzi S.p.A. e, quindi, della cambiale 31/03/2011 con scadenza al 31/07/2011 per € 5.000,00, protestata il 03/08/2011, della cambiale 31/03/2011 con scadenza al 31/08/2011 per € 5.000,00, protestata il 02/09/2011, e della cambiale 31/03/2011 con scadenza al 30/09/2011 per € 5.000,00, protestata il 04/10/2011, offerte quale sorte capitale residua di € 15.000,00 della relativa transazione commerciale, e a saldo delle spese legali, oneri accessori e rimborsi e interessi moratori maturati e riconosciuti in tutte le sedi di giudizio, in ottemperanza all'Ordinanza di assegnazione somme al creditore intervenuto, emessa dal Tribunale di Siracusa in data 29/12/2014 e corretta con atto depositato il 09/02/2015, e in esecuzione della Sentenza n. 1068/2018 del 23/05/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sicilia - sezione staccata di Catania e dell'Ordinanza del TAR-Catania n. 2282/2021 del 13/07/2021.

Art. 2. È dichiarata, conseguentemente, la ditta Virlinzi S.p.A. nella stessa misura liberata nei confronti del debitore esecutato.

Art. 3. È onerato il Servizio Genio Civile di Siracusa di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Virlinzi S.p.A., di adottare gli atti di pertinenza consequenziali all'emissione dello speciale ordine di pagamento di cui al superiore articolo 1 e di trasmettere al Commissario *ad acta* copia del mandato quietanzato connesso al predetto speciale ordine di pagamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Siracusa, 05/11/2021

Il Commissario *ad acta*
Antonio Viavattene

Firmato digitalmente
da ANTONIO
VIAVATTENE